

## **REGOLAMENTO DEL CENTRO BIBLIOTECA DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE**

(emanato con D.D. n. 398 del 30 settembre 2013 e modificato con D.D. n. 632 del 25 novembre 2020 e da ultimo con D.D. n. 762 del 30 dicembre 2025)

### **Art. 1 Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 35-bis dello Statuto, struttura e funzionamento del centro di supporto della Scuola Normale Superiore (di seguito Scuola) denominato "Biblioteca della Scuola Normale Superiore" (di seguito Biblioteca).

### **Art. 2 Finalità**

1. La Biblioteca ha come proprio fine la conservazione, la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio bibliografico della Scuola.

### **Art. 3. Attività della Biblioteca**

1. La Biblioteca provvede:

- a. alla conservazione e tutela del patrimonio bibliografico della Scuola assicurandone la fruizione anche con modalità digitali e telematiche;
- b. al trattamento dell'informazione bibliografica assicurandone l'accessibilità e la diffusione;
- c. alla valorizzazione del patrimonio librario, a stampa e manoscritto, della Scuola, sia su supporto cartaceo, sia elettronico, sia di altra natura;
- d. allo sviluppo e incremento del patrimonio bibliografico e librario della Scuola e degli strumenti di ricerca bibliografica elaborati nel rispetto degli standard nazionali e internazionali;
- e. a promuovere la cooperazione con altre biblioteche e sistemi bibliotecari nazionali e internazionali al fine di condividere le risorse e ottimizzare i servizi offerti.

2. La Biblioteca, al fine di accrescere il patrimonio bibliografico e librario della Scuola, può proporre agli Organi di governo della Scuola l'acquisto di fondi bibliografici e librari di particolare valore storico, culturale e scientifico.

### **Art. 4 Il Presidente**

1. Il Presidente del Centro è nominato dal Senato accademico, su proposta del Direttore, tra i professori di ruolo della Scuola. L'incarico ha durata biennale e può essere rinnovato. Può essere altresì nominato Presidente del Centro un professore che svolga totalmente la propria attività presso la Scuola sulla base di un'apposita convenzione con l'Ateneo di appartenenza, purché questa scada posteriormente alla durata dell'incarico da conferire.

2. Al Presidente spetta:

- a. rappresentare la Biblioteca;
- b. convocare e presiedere il Comitato scientifico di cui all'art. 5;
- c. predisporre il piano annuale delle attività;
- d. promuovere un'efficace e coordinata attività della struttura.

3. Il Presidente, sentito il Direttore della Scuola, può nominare un vicepresidente scelto tra i membri del Comitato scientifico.

### **Art. 5 Il Comitato scientifico**

1. Il Comitato scientifico esercita funzioni di indirizzo scientifico in ordine alle scelte culturali e alla programmazione delle attività e iniziative del Centro. È composto:
  - a. dal Presidente del Centro;
  - b. da tre membri nominati dal Senato accademico tra i professori e ricercatori della Scuola;
  - c. da tre allievi della Scuola indicati dall'Assemblea degli allievi;
  - d. da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali ed il turismo nominato dalla competente Direzione;
  - e. dal Bibliotecario della Scuola, di cui al successivo art.6, componente di diritto.
2. Il Direttore della Scuola, sentito il Presidente della Biblioteca, può nominare un esperto come ulteriore componente del Comitato stesso.
3. Tutti i componenti di cui al comma 1, lett. a.-d., restano in carica per un biennio e il loro mandato può essere rinnovato.
4. Al Comitato scientifico spetta:
  - a. formulare i criteri generali di sviluppo del patrimonio bibliografico e librario della Scuola;
  - b. approvare la proposta di budget preventivo annuale e triennale da presentare al Consiglio di amministrazione federato e deliberare in merito all'utilizzazione del budget preventivo assegnato e alle eventuali variazioni dello stesso;
  - c. esprimere parere obbligatorio sulle proposte di cui all'art. 3, comma 2;
  - d. approvare il piano annuale di attività;
  - e. esprimere pareri su ogni questione proposta alla sua attenzione dagli organi della Scuola;
  - f. definire i criteri generali per l'offerta dei servizi della Biblioteca.
5. Il Comitato scientifico è costituito con provvedimento del Direttore della Scuola e si riunisce almeno due volte l'anno.

#### Art. 6 Amministrazione

1. Il/La Segretario/a generale della Scuola, in conformità agli indirizzi generali sull'organizzazione dei servizi, garantisce il funzionamento amministrativo gestionale del Centro attraverso una struttura organizzativa dell'Amministrazione, dedicata e articolata per funzioni, e individua il soggetto che, per qualificazione ed esperienza, assume il ruolo di Bibliotecario/a, ai sensi del presente regolamento, e che provvede:
  - a. a redigere il verbale delle sedute del Comitato scientifico e dare attuazione alle delibere assunte;
  - b. a supportare il/la Presidente del Centro nella predisposizione del piano annuale delle attività, degli altri strumenti di programmazione e della proposta di budget previsionale annuale e triennale;
  - c. a gestire il budget previsionale annuale assegnato al Centro, secondo le indicazioni del Comitato scientifico;
  - d. a presentare annualmente al Comitato scientifico e agli Organi della Scuola le relazioni sulle attività svolte dal Centro e sull'utilizzo del budget assegnato;
  - e. a predisporre tutti gli atti e provvedimenti necessari al funzionamento del Centro;
  - f. fornire al/alla dirigente di riferimento periodici aggiornamenti circa la gestione.

#### Art. 7 Disposizioni generali

1. Le attività svolte dai componenti accademici e dagli allievi nell'ambito del Comitato scientifico sono a titolo gratuito e costituiscono dovere istituzionale.
2. Ai membri di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) e comma 2 è assicurato il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della propria attività presso il Comitato scientifico del Centro, compatibilmente con la normativa nazionale vigente in materia.

#### Art. 8 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Direttore della Scuola ed entra in vigore a decorrere dalla data stabilita nello stesso.